



**COMUNE DI VALMOREA**  
Provincia di Como

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA E  
DEI TRATTAMENTI DI TATUAGGIO E DI PIERCING**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 11 del 15/03/2008  
(Allegato A)

Pubblicata all'albo il 17/03/2008

**IL SINDACO**  
Pozzi Manuela

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Nessi dr. Massimo

## **Art. 1 – Oggetto e definizione delle attività – Normativa di riferimento.**

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di estetista, di tatuaggio e di piercing sul territorio comunale.  
La normativa di riferimento è la seguente:
  - Legge 04/01/1990, n. 1 : “*Disciplina dell'attività di estetista*”;
  - Legge Regionale 15/09/1989, n. 48: “*Disciplina dell'attività di estetista*”
  - Decreto Direzione Generale (D.D.G.) Sanità n. 4259 del 13/03/2003: “*Linee guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività delle estetiste*”;
  - Decreto Direzione Generale (D.D.G.) Sanità n. 6932 del 27/04/2004: “*Linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing*”
2. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, nonché l'applicazione di unghie.  
L'attività di estetista può essere esercitata sia manualmente che con l'ausilio delle apparecchiature elettromagnetiche previste nelle tabelle allegate alla L. 4.1.1990 n. 1 ed alla L.R. 15.9.1989 n. 48.
3. Sono escluse dall'attività di estetista e dall'applicazione del presente Regolamento:
  - le prestazioni con specifica ed esclusiva finalità terapeutica o di carattere sanitario o di medicina estetica;
  - le attività di sauna, idromassaggio, il bagno di vapore, che sono utilizzati all'interno delle palestre in funzione esclusiva di dette strutture quale complemento dell'attività fisica di mantenimento e miglioramento del tono muscolare, e senza alcun fine estetico.
4. Non si applica il presente Regolamento nel caso di esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico svolto da acconciatori che si avvalgano direttamente di collaboratori familiari e/o di personale dipendente.
5. Si definisce tatuaggio la colorazione permanente di parti del corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l'ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.
6. Si definisce piercing la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

## **Art. 2 – Modalità dell'esercizio dell'attività di estetista.**

1. L'attività di estetista può essere esercitata in esercizi aperti al pubblico o in luoghi non aperti al pubblico quali case di cura, ospedali, clubs, palestre, circoli privati.  
L'attività può inoltre essere svolta, al di fuori dei predetti esercizi e luoghi, a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda e/o lo spettacolo, persone ammalate, disabili.
2. E' fatto divieto di svolgere l'attività in forma ambulante.

3. L'attività di estetista può anche essere svolta presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti ad abitazione, abbiano idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.
4. Nei locali indicati nella dichiarazione di inizio attività possono essere venduti beni accessori e prodotti cosmetici in confezione originale, purchè strettamente inerenti allo svolgimento dell'attività stessa.  
E' fatto divieto di vendita di prodotti cosmetici destinati ai soli usi professionali.

### **Art. 3 – Requisiti professionali, strutturali e strumentali per l'esercizio dell'attività di estetista.**

1. L'attività di estetista può essere esercitata previo possesso della qualificazione professionale rilasciata secondo la vigente normativa, previo superamento dell'esame previsto.
2. Nel caso di ditta individuale il possesso della qualificazione professionale è obbligatoriamente previsto per il titolare.
3. Nel caso di impresa in forma societaria, il possesso della qualifica è obbligatoriamente previsto in capo alla persona che assume la direzione; quest'ultima figura, il cui nome va preventivamente comunicato al Comune, deve essere necessariamente individuata e presente presso l'attività.
4. I soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetica devono comunque essere in possesso della qualificazione professionale
5. I requisiti strutturali e strumentali concernono le caratteristiche dei locali, le caratteristiche delle attrezzature e dei prodotti utilizzati, e devono corrispondere a quelli indicati con D.D.R. 13.3.2003 n. 4259.

### **Art. 4 – Dichiarazione di inizio attività per l'esercizio dell'attività di estetista.**

1. Ai sensi del D.D.G. n. 4259 del 13/03/2003 e ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito, con modificazioni, in legge 2 aprile 2007, n. 40), l'attività di estetista è soggetta alla sola DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA', da presentare al protocollo del Comune o direttamente allo Sportello Unico per le Imprese con sede presso il Comune di Olgiate Comasco.  
Tale attività non è subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività.  
Della dichiarazione è data comunicazione agli uffici dell'ASL competenti.
2. La dichiarazione di inizio attività può essere effettuata anche per l'esercizio congiunto dell'attività di acconciatore nella stessa sede, purchè per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali.

3. La dichiarazione di inizio attività deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
  - generalità del legale rappresentante, denominazione e sede del soggetto che intende esercitare l'attività;
  - precisa ubicazione dei locali ove l'attività verrà esercitata;
  - certificazione o autocertificazione relativa al titolo di qualificazione professionale posseduto;
  - certificazione o autocertificazione relativa al rispetto della vigente normativa in materia edilizia, urbanistica e di igiene, con riferimento ai locali ove viene svolta l'attività.
4. Alla dichiarazione devono essere allegati copia del documento di identità del richiedente, planimetria dei locali utilizzati ed elenco delle apparecchiature elettromeccaniche che verranno utilizzate, completo di dichiarazione di autocertificazione attestante la conformità delle stesse apparecchiature alle direttive comunitarie.
5. Coloro che esercitano l'attività non in sede fissa devono recare con sé copia della dichiarazione di inizio attività presentata, ed esibirla a richiesta degli organi di vigilanza e controllo.
6. La cessazione dell'attività deve essere comunicata, entro dieci giorni, al Comune ed allo Sportello Unico per le Imprese con sede presso il Comune di Olgiate Comasco.
7. Il trasferimento e l'ampliamento di sede sono subordinati ad apposita comunicazione da presentare al Comune o allo Sportello Unico per le Imprese con sede presso il Comune di Olgiate Comasco.

Alla comunicazione devono essere allegati copia della planimetria dei locali e l'elenco delle apparecchiature elettromeccaniche che verranno utilizzate, completo di dichiarazione di conformità alle norme UE.

La comunicazione deve contenere l'autocertificazione relativa al rispetto della vigente normativa in materia edilizia, urbanistica e di igiene, con riferimento ai locali ove viene svolta l'attività.

**Art. 5 – Requisiti, comunicazione di inizio attività e divieti per l'effettuazione di trattamenti di tatuaggio e di piercing.**

1. In attesa dell'istituzione di specifici corsi di qualificazione professionale, le attività di piercing sul lobo dell'orecchio e di tatuatore possono essere effettuate da soggetti previa dichiarazione di impegno a sostenere i corsi specifici, come previsto con D.D.R. 13.3.2003 n. 4259 e D.D.R. 27.4.2004 n. 6932.

L'attività di piercing su mucose, cartilagini o altre sedi cutanee può essere effettuata esclusivamente da personale medico, in attesa che vengano istituiti corsi di qualificazione professionale anche per operatori sanitari, come previsto dalle predette deliberazioni della Giunta regionale.

L'applicazione di tatuaggio e di piercing può essere esercitata nei confronti di persone minorenni solamente previo consenso in forma scritta di chi ne abbia la potestà.
2. Le attività di tatuaggio e di piercing vanno svolte in ambienti che devono rispondere ai requisiti indicati con D.D.R. 27.4.2004 n. 6932.

3. Le attività che svolgono esclusivamente tatuaggi e piercing sono subordinate a comunicazione di inizio attività da presentarsi al Comune o allo Sportello Unico per le Imprese con sede presso il Comune di Olgiate Comasco, che ne trasmette copia all'ASL e alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Como.

Nella comunicazione il titolare deve dichiarare:

- generalità del legale rappresentante, denominazione e sede del soggetto che intende esercitare l'attività;
- precisa ubicazione dei locali ove l'attività verrà esercitata;
- tipologia di attività esercitata (piercing/tatuaggi);
- di essere a conoscenza dei contenuti di cui alla predetta deliberazione della Giunta regionale ed impegnarsi al loro rispetto;
- l'impegno a seguire il primo corso professionale specifico per tali attività istituito dalla Regione Lombardia.

4. Alla comunicazione deve essere unita, oltre ad una planimetria dei locali, un'autocertificazione relativa a:

- conoscenza delle norme igienico-sanitarie che tale attività comporta;
- possesso di specifico attestato conseguito; sino all'istituzione di specifici corsi si applica quanto disposto nel precedente comma 1 in applicazione della D.D.R. 13.3.2003 n. 4259;
- conformità degli ambienti utilizzati ai requisiti minimi strutturali-funzionali previsti con D.D.R. 27.4.2004 n. 6932.

5. L'attività di tatuaggio e di piercing può essere svolta esclusivamente presso la sede dell'attività e non in altri luoghi aperti al pubblico o privati.

#### **Art. 6 – Informazione e pubblicità.**

1. Prima di ogni trattamento, il cliente deve essere informato sugli effetti attesi e gli eventuali effetti indesiderati, nonché sulle precauzioni da tenere dopo i trattamenti.
2. Per i trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA, i tatuaggi ed i piercing deve essere acquisito il consenso informato al trattamento che faccia riferimento alle informazioni di cui al comma 1. Nel caso di minorenni, il consenso informato deve essere sottoscritto chi ne abbia la potestà
3. La pubblicità dei trattamenti non deve attribuire ai medesimi un carattere medico, terapeutico o curativo.

#### **Art. 7 – Orari ed esposizione tariffe.**

1. Gli orari di apertura delle attività e le prescrizioni relative alle giornate di chiusura sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, fatto salvo il venir meno dell'obbligo di chiusura settimanale.  
E' fatto obbligo all'esercente di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.  
E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti d'orario.

2. Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe minime in modo visibile all'ingresso dell'esercizio stesso e comunicare preventivamente al cliente la tariffa applicata per la prestazione richiesta.

#### **Art. 8 – Provvedimenti di cessazione, sospensione e sanzioni.**

1. Nel caso di accertata attività di estetista, di tatuaggio o di piercing in assenza della dichiarazione o comunicazione di inizio attività di cui agli artt. 4 e 5, il Responsabile del Servizio Commercio del Comune di Valmorea adotta ordinanza di cessazione immediata dell'attività stessa.
2. Ove sia accertata, successivamente alla comunicazione di inizio attività, la mancanza di uno o più requisiti con riferimento ai locali ove l'attività viene svolta, il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Valmorea sospende con ordinanza l'esercizio dell'attività sino al ripristino dei requisiti medesimi.
3. Ove sia accertata, successivamente alla comunicazione di inizio attività, la mancanza dei requisiti professionali richiesti, il Responsabile del Servizio Commercio del Comune di Valmorea sospende con ordinanza l'esercizio dell'attività sino al ripristino dei requisiti medesimi.
3. Salvo che altra norma preveda diversa sanzione, il mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione di una sanzione da Euro 80,00 a Euro 500,00.

#### **Art.9 – Abrogazione di norme.**

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le altre norme regolamentari comunali a disciplina della materia.

(file: regolamenti/regolamento estetisti tatuaggi piercing 2008)